STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 32

Attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio

Il personale esecutivo dell'esercizio e' addetto all'espletamento delle varie mansioni interessanti l'esercizio, secondo gli appositi regolamenti emanati per la specialita' cui e' adibito; nonche' di quelle in aiuto al personale dirigente per la collaborazione nelle attribuzioni di quest'ultimo. I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonche' il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello.

Versione in vigore dal 22 novembre 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	II — Nomine
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-32-attribuzioni-del-personale-esecutivo-dell-esercizio/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it